## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

### CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

V<sup>a</sup> SEZIONE

Doping - Commissione Tesseramenti - Commissione Vertenze Economiche - Agenti di Calciatori

# COMUNICATO UFFICIALE N. 77/CGF (2010/2011)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

### Collegio composto dai Signori:

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Mario Zoppellari, Avv. Serapio Deroma, Prof. Andrea Di Porto, Avv. Patrizio Leozappa, Dr. Antonio Patierno, Prof. Cesare San Mauro, Dr. Antonio Tumbiolo, Dr Salvatore Vecchione – Componenti; Dr. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DELL'A.S. ATLETICO BOVINO AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO CAMPO FERNANDO IN PROPRIO FAVORE SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE PUGLIA MERITO GARA ATLETICO BOVINO/U.S.D. GARGANO CALCIO MARCONI DEL 13.12.2009 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 14/D del 24.2.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Atletico Bovino di Bovino (Foggia). Trasmette gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 DELL'A.S. CITTADELLA AVVERSO IL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO A PERCEPIRE IL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" EX ART. 99 N.O.I.F. EMESSA DALL'UFFICIO DEL LAVORO E PREMI F.I.G.C. IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE COLMAN CASTRO JOSE LUIS IN FAVORE DELL'A.S. CITTADELLA S.R.L. (Delibera della C.G.F. n. 143 del 21.1.2010)

La C.G.F. preso atto della rinuncia, al ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dall'A.S. Cittadella di Cittadella (Padova), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL "PREMIO DI PREPARAZIONE" DOVUTO AI SENSI DELL'ART. 96 N.O.I.F. ALLA P.M.S. BELLIZZI, RELATIVA AL CALCIATORE PACIFICO MIRKO (Delibera Commissione Premi di Preparazione Com. Uff.n. 364 del 29.1.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 18/D del 9.5.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal G.S. Olevanese Calcio di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA P.M.S. BELLIZZI IL "PREMIO DI PREPARAZIONE" EX DELL'ART. 96 N.O.I.F, RELATIVO AI CALCIATORI SIRICA GIUSEPPE, POETA MASSIMILIANO, MAZZOTTA CARMINE ANTONIO, MAURO ANDREA, MARINO DANIELE, MANZO ALESSANDRO, MANCINO DANIELE, LAVORATO LUCA, GISOLFI ANTONIO, ELIA MANUEL, CAPUTO MICHELE, STRAPPONE MIRKO, CASTALDI SALVATORE GIOVANNI (Delibera Commissione Premi di Preparazione Com. Uff. n. 5/E del 25.2.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 20/D del 4.6.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal G.S. Olevanese Calcio di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL G.S. OLEVANESE CALCIO AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALLA A.S.D. BELLIZZI CALCIO IL "PREMIO DI PREPARAZIONE" EX DELL'ART. 96 N.O.I.F, RELATIVO AL CALCIATORE VENTURA ALESSIO (Delibera Commissione Premi di Preparazione n. 642 pubblicata nel Com. Uff. n. 6/E del 30.3.2010 - Delibera Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 01/D del 02.07.2010)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dal G.S. Olevanese Calcio di Battipaglia (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S. CECINA IL PAGAMENTO DEL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" EX ART. 99 NOIF RIFERITO AL CALCIATORE LACHEHEB SAMIR OMAR (Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 26/CGF del 16.9.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S DELLA TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO L'OBBLIGO DI CORRISPONDERE ALL'A.S.D. LEONESSA ALTAMURA IL PAGAMENTO DEL "PREMIO DI ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE TECNICA" EX ART. 99 NOIF RIFERITO AL CALCIATORE PERNEY JULIEN CHRISTIAN (Delibera Corte di Giustizia Federale – Com. Uff. n. 120/CGF del 25.2.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso, per revocazione ex art. 39 C.G.S., come sopra proposto dalla Ternana Calcio S.p.A. di Terni. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8) RICORSO DEL SIG. GIORGIO PARRETTI (AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 16 N. 1 VIGENTE REGOLAMENTO AGENTI – (nota n. 7002/157pf09-10/SP/AM/ma del 23.4.2010) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 9.7.2010)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giorgio Parretti. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

### Pubblicato in Roma il 18 ottobre 2010

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete